



**CITTÀ DI CORBETTA**  
Prov. di Milano

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**Approvato con delibera di C.C. n° 49 del 11.04.2006**

Settore Manutenzione Patrimonio  
**Servizio Ecologia ed Ambiente**



# INDICE

<b>TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Campo di applicazione	4
Articolo 2 - Finalità e obiettivi	4
Articolo 3 - Competenze del Comune	5
Articolo 4 - Forme di gestione	6
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti urbani	6
Articolo 6 - Definizioni	7
Articolo 7 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	10
Articolo 8 - Norme di esclusione	11
Articolo 9 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	11
Art.10 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	11
Articolo 11 - Tariffa	12
<b>TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA</b>	<b>13</b>
<b>CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI</b>	<b>13</b>
Articolo 12 - Oggetto del servizio	13
Articolo 13 - Principi generali	14
Articolo 14 - Divieti e obblighi	14
Articolo 15 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta	16
Articolo 16 - Trasporto allo smaltimento finale	19
Art. 17 - Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato	19
Art. 18 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti	20
Art. 19 Servizio di raccolta differenziata delle pile a contenitori	21
Art. 20 Servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti a contenitori	21
Art. 21 Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi	21
Art. 22 Servizio di raccolta differenziata multimateriale (sacco giallo)	22
Art. 23 Servizio di raccolta differenziata degli scarti vegetali	23
Art. 24 Servizio di raccolta differenziata del vetro e metalli	24
Art. 25 Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da ristorazione	24
<b>CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	<b>25</b>
Articolo 26 - Oggetto della raccolta differenziata	25
Articolo 27 - Rifiuti oggetto della raccolta differenziata	25
Articolo 28 - Particolari categorie di rifiuti	26
Articolo 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	29
Articolo 30 - Educazione e informazione alla cittadinanza	31
Articolo 31 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata	32
<b>CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</b>	<b>32</b>
Articolo 32 - Definizione	32
Articolo 33 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio	32
Articolo 34 - Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata	33
Articolo 35 - Cestini getta carte e porta rifiuti	33
Articolo 36 - Pulizia dei mercati	34
Articolo 37 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili	34
Articolo 38 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	35
Articolo 39 - Carico e scarico di merci	35
Articolo 40 - Spurgo dei pozzetti stradali	36
Articolo 41 - Volantinaggio	36
Articolo 42 - Animali domestici	36
Articolo 43 - Opere edili	36
Articolo 44 - Altri servizi di pulizia	37

CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	<b>38</b>
Articolo 45 - Rifiuti ammessi	38
CAPITOLO 5 - I SERVIZI INTEGRATIVI	<b>39</b>
Articolo 46 - Istituzione di servizi integrativi	39
Articolo 47 - Rifiuti speciali e pericolosi	39
CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI	<b>41</b>
Articolo 48 - Vigilanza dei servizi	41
Articolo 49 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature	41
Articolo 50 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio	41
<b>TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI</b>	<b>43</b>
CAPITOLO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI	<b>43</b>
Articolo 51 - Abbandono di rifiuti	43
Articolo 52 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati	43
<b>TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI</b>	<b>45</b>
CAPITOLO 1 - LE SANZIONI	<b>45</b>
Articolo 53 - Sanzioni e relativo procedimento	45
CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI	<b>46</b>
Articolo 54 - Riferimento ad altri regolamenti	46
Articolo 55 - Danno ambientale	46
Articolo 56 - Riferimento alla legge	46
Articolo 57 - Entrata in vigore	46
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>47</b>
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	<b>47</b>

# **TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE**

## **CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Campo di applicazione**

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n° 22 (*"Decreto Ronchi"*) – attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché al D.Lgs 8 novembre 1997 n. 389 (*"Decreto Ronchi bis"*), alla Legge 9 dicembre 1998 n° 426 (*"Decreto Ronchi ter"*) e successive modifiche ed integrazioni.

Esso rimanda inoltre alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n.26 che disciplina i servizi locali di interesse economico generale.

Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati nel Comune di Corbetta ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", di seguito denominato "decreto 22", aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis).

### **Articolo 2 - Finalità e obiettivi**

Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente,
- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di

- imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
- d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
  - e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

### **Articolo 3 –Competenze del Comune**

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al secondo comma dell'articolo n. 5 "Classificazione dei rifiuti urbani" del presente Regolamento;
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo 9 e 10 del presente Regolamento.

Competono inoltre al Comune:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il decreto 22/97 attribuisce al Gestore del servizio;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.36 del decreto 22/97;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.14 del decreto 22/97.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del decreto 22/97.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

#### **Articolo 4 - Forme di gestione**

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dall'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti gestori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale Gestore del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le Associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- sia con l'Impresa appaltatrice, approvate dal Comune;
- oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Gestore.

#### **Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti urbani**

Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti urbani, come previsto dall'art. 7 del decreto 22 vengono classificati nel seguente modo:

- a) rifiuti domestici,
- b) rifiuti non domestici.

I rifiuti domestici sono individuati come:

- a) rifiuti solido-secchi;
- b) rifiuti solido-umidi;
- c) rifiuti liquidi;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) rifiuti a rischio;
- f) beni durevoli;
- g) rifiuti da imballaggio.

I rifiuti non domestici, individuati a loro volta come quelli domestici sopra indicati (con l'eccezione di quelli a rischio) si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti assimilati a quelli urbani;
- b) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade, abbandonati e raccolti dal servizio pubblico;
- c) i rifiuti vegetali;
- d) rifiuti cimiteriali;
- e) rifiuti sanitari assimilati a quelli urbani.

## **Articolo 6 - Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti urbani vengono di seguito definiti:

- a) **rifiuto domestico**: il rifiuto, come classificato all'art. 5, proveniente da locali e/o aree adibiti ad uso di civile abitazione.

In relazione alle caratteristiche, anche economiche, alle condizioni e/o rischi particolari per la salute e/o per la salubrità dell'ambiente, le varie tipologie di rifiuti possono essere soggette a forme differenziate di raccolta per lo smaltimento od il recupero.

Rientrano tra i rifiuti domestici anche i rifiuti derivanti da piccole opere di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario o conduttore dell'immobile adibito a civile abitazione .

- b) **rifiuto non domestico**: il rifiuto, come classificato all'art. 5, proveniente da locali e/o aree non adibiti ad uso di civile abitazione, costituito da:
  - 1) rifiuti non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, in base a quanto definito alla successiva lettera m) e nel rispetto dei criteri fissati dal successivo articolo 6;
  - 2) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade e da rifiuti abbandonati giacenti su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
  - 3) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche;

- 4) rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni e altri rifiuti cimiteriali con esclusione di resti umani;
- 5) rifiuti sanitari assimilati' ai rifiuti urbani in base a quanto definito alla successiva lettera p);
- c) **rifiuto solido secco**: il rifiuto costituito da frazioni a basso o nullo tasso di umidità in gran parte suscettibile di recupero di materia e/o di energia;
- d) **rifiuto solido-umido**: il rifiuto compostabile costituito da diverse componenti caratterizzate da evidente umidità e rapida deperibilità e/o putrescibilità;
- Rientrano tra i rifiuti solidi umidi i rifiuti organici vegetali e animali provenienti da generi alimentari, i rifiuti organici generalmente appartenenti alla frazione solida secca, quali carta e legno, ma contenenti una evidente umidità nonché quelli vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
- e) **rifiuto liquido**: il rifiuto costituito da sostanze liquide o semi-liquide che, raccolto all'interno di idonei contenitori chiusi, viene conferito al servizio di raccolta;
- f) **rifiuto ingombrante**: il rifiuto (o il relativo contenitore) che non sia completamente introducibile in un sacco di raccolta del tipo standard adottato dal Comune;
- g) **rifiuto a rischio**: il rifiuto di esclusiva provenienza domestica che contenga, anche parzialmente, sostanze che possono risultare pericolose per la salute o per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito dell'attività di gestione e che pertanto richiedono particolari modalità di raccolta finalizzate ad un separato smaltimento o recupero.
- Dette tipologie di rifiuti sono indicate nell'*Allegato 1*;
- h) **beni durevoli**; i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal decreto 22.
- Detti rifiuti sono indicati nell'*Allegato 1*;
- i) **rifiuti di imballaggio**: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata.
- l) **rifiuto pericoloso**: il rifiuto di derivazione non domestica classificato come pericoloso ai sensi del decreto 22;
- m) **rifiuto assimilato al rifiuto urbano**: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo articolo 7;
- n) **rifiuto esterno**: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua, nonché il rifiuto vegetale proveniente da

aree verdi pubbliche o private, comunque adibite ad uso pubblico . quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- o) **rifiuto cimiteriale:** il rifiuto , diverso dal rifiuto esterno, proveniente da operazioni di esumazione o estumulazione o da altre attività cimiteriali, individuato ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- p) **rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano:** il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata , individuato ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
- q) **rifiuto indifferenziato:** il rifiuto costituito in grande parte da materiali usa e getta e in generale da materiali non recuperabili e che pertanto è destinato esclusivamente allo smaltimento.

Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:

- a) **produttore:** il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
- b) **gestione:** la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Comune;
- c) **gestore del servizio:** il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.23 del decreto 22, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali;
- d) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dal gestore del servizio;
- e) **recupero:** le operazioni indicate nell'Allegato C del D.Lgs 22/97;
- f) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonché a garantire forme di smaltimento e recupero più sicure per l'ambiente;
- g) **smaltimento:** le operazioni indicate nell'Allegato B del D.Lgs 22/97;
- h) **luogo di produzione dei rifiuti:** una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si producono rifiuti urbani;
- i) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima del conferimento al gestore del servizio, nel luogo in cui sono prodotti;
- l) **conferimento:** modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
- m) **servizio di raccolta:** la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:

- 1) a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo;
  - 2) tramite cassonetti stradali o contenitori posti all'interno di luoghi privati;
  - 3) tramite l'Ecocentro;
  - 4) tramite l'Ecocentro o altro sito attrezzato comunale di rifiuti assimilati destinati a smaltimento consegnati da parte dei produttori;
- n) **servizio integrativo di raccolta:** la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- o) **raccolta a domicilio o porta a porta:** operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- p) **raccolta con contenitori:** operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole ed Ecocentro), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;
- q) **Ecocentro:** sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata;
- r) **cernita:** separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/lo il riutilizzo;
- s) **spazzamento stradale:** servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto 22 e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.

## **Articolo 7 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione adibiti a:

- attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) del D.lgs 22/97;
- lavorazioni industriali di cui all'art. 7 comma 3 lettera c) del D.lgs. 22/97;
- lavorazioni artigianali di cui all'art. 7 comma 3 lettera d) del D.lgs 22/97;
- attività commerciali di cui all'art. 7 comma 3 lettera e) del D.lgs 22/97;
- attività di servizio di cui all'art. 7 comma 3 lettera f) del D.lgs 22/97.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n°254/2003.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purchè siano rispettati i criteri di cui ai successivi art .8, art.9 e art.10.

### **Articolo 8 - Norme di esclusione**

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs 22/97.

### **Articolo 9- Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art.7, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'*allegato n. 1*.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dalle convenzioni di servizio.

### **Art.10 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 22/97.

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 9 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da

risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Si classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd utilizzati per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberati annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alla superficie soggetta alla parte variabile della tariffa stessa.

La quantità di rifiuti assimilati agli urbani che le aziende potranno conferire gratuitamente all'Ecocentro è pari o inferiore al 50% del coefficiente di produttività Kd utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per la categoria economica di riferimento, applicato alle superfici soggette alla parte variabile della tariffa stessa (quantitativo di rifiuti assimilabili conferibile gratuitamente all'Ecocentro: coefficiente Kd moltiplicato per i mq della superficie soggetta alla parte variabile della tariffa).

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

## **Articolo 11 - Tariffa**

Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Corbetta, con deliberazione C.C. N. 10 del 02/03/05, ha approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

### **CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

#### **Articolo 12 - Oggetto del servizio**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o scarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

### **Articolo 13 - Principi generali**

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà - se del caso, di concerto con l'eventuale Gestore dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle Associazioni di volontariato.

### **Articolo 14 - Divieti e obblighi**

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in

genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati, le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso l'Ecocentro, salvo che da parte del personale autorizzato.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti.

In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti ai servizi.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti

in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **Articolo 15 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta**

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta
- aree a verde pubblico.

I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere tenuti all'interno dell'area privata del produttore. Successivamente, una volta chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente l'abitazione, in corrispondenza dell'accesso a servizio dello stabile o del proprio numero civico, ove possibile; ovvero nell'area pubblica più vicina accessibile ai mezzi di raccolta e che minimizzi l'intralcio alla circolazione.

I rifiuti dovranno essere esposti non prima delle ore 21.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta. A seguito delle operazioni di vuotatura da parte degli operatori del servizio raccolta rifiuti, gli utenti dovranno ritirare i contenitori il più presto possibile o comunque entro le ore 21.00 del giorno di raccolta, onde evitare l'intralcio dei marciapiedi e bordi stradali.

Le aree private utilizzate per il deposito dei contenitori dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dei proprietari.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private - a servizio di grandi condomini o complessi residenziali - che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satelliti del servizio raccolta, il Comune potrà disporre che il servizio di raccolta venga effettuato all'interno di dette aree: il Gestore del servizio vi dovrà provvedere.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi e domestici a rischio
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti tossici e nocivi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- \* frazione umida dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale
- \* restante parte dei rifiuti urbani (frazione residua da smaltire): frequenza settimanale su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle utenze speciali che necessitino di raccolta plurisettimanale
- \* materiali in carta e cartone e materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale su tutto il territorio comunale
- \* materiali in vetro e metallo provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale su tutto il territorio comunale
- \* frazione vegetale dei rifiuti urbani provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale su tutto il territorio comunale
- \* oli da ristorazione provenienti dalla raccolta porta a porta delle utenze commerciali e/o comunali (mense, ristoranti): frequenza mensile su tutto il territorio comunale

- \* farmaci scaduti: frequenza almeno mensile oltre ad eventuali interventi a chiamata diretta da parte del Comune su tutto il territorio comunale

## **Articolo 16 - Trasporto allo smaltimento finale**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo N. 10 "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali deroghe o autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione, limitazioni di orario, ecc.).

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, dovrà essere effettuata la pesatura dei rifiuti raccolti.

## **Art. 17 - Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato**

La raccolta del rifiuto indifferenziato, o frazione residua destinata allo smaltimento, viene effettuata con frequenza monosettimanale ad esclusione di utenze protette quali asili-nido, scuole, mense pubbliche, case di riposo per anziani, strutture socio-assistenziali ed ospedaliere pubbliche, cimiteri ove la raccolta avviene con frequenza bisettimanale.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua "da smaltire" dovranno essere conferiti direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in propri sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti o neri da 100/110 lt chiusi.

Il sacco non dovrà contenere liquidi, materiali incandescenti o accesi, né oggetti taglienti o appuntiti senza le adeguate protezioni e non dovrà superare i 15 Kg di peso complessivo.

In caso di unità abitative superiori alle quattro unità o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di propri cassonetti in HDPE di colore grigio o nero dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt., dovranno essere realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260 e, quando esposti all'esterno della

proprietà, per le operazioni di raccolta, dovranno avere la segnaletica rifrangente.

All'interno del cassonetto comunque i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere chiusi nei sacchetti previsti per la raccolta sfusa.

Il sacco, ben chiuso, o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo autocompattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto a destino; durante la raccolta il compattatore potrà essere affiancato da un mezzo di piccole dimensioni anche non compattante.

E' ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, è ammesso altresì l'uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione al Comune.

I rifiuti raccolti verranno trasportati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

#### **Art. 18 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti**

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di piccoli scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "umida" dalla frazione "secca valorizzabile" e "residua da smaltire".

Il servizio di raccolta differenziata e trasporto della frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU) ad impianto di compostaggio, viene effettuata con frequenza bisettimanale ad esclusione di utenze protette quali asili-nido, scuole, mense pubbliche, case di riposo per anziani, strutture socio-assistenziali ed ospedaliere pubbliche, ove la raccolta potrà avvenire con frequenza trisettimanale.

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente nei contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale, all'uopo distribuiti dall'amministrazione comunale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta), senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci, deiezioni o altri rifiuti non compostabili. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del

contenitore in modo sciolto o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo (sacchetti in carta per il pane o altri generi alimentari) oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

Il contenitore o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo non compattante, il quale, ultimata la raccolta, provvederà o al trasporto diretto in impianto o al trasbordo veicolare in altro veicolo di maggiori dimensioni o in containers opportunamente ubicati in apposite aree individuate dal comune, per l'invio successivo a destino.

#### **Art. 19 Servizio di raccolta differenziata delle pile a contenitori**

Il servizio di raccolta differenziata delle pile e batterie esauste viene eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali di colore rosso.

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento almeno mensile oltre ad eventuali interventi a chiamata diretta da parte del Comune.

#### **Art. 20 Servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti a contenitori**

Il servizio di raccolta differenziata dei farmaci e cosmetici scaduti o non utilizzati dovrà essere eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali, di colore rosso con croce bianca e con la scritta "Raccolta differenziata dei farmaci scaduti" da posizionarsi presso grandi utenze quali farmacie, ambulatori, studi medici in genere.

I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento almeno mensile oltre ad eventuali interventi a chiamata diretta da parte del Comune.

#### **Art. 21 Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi**

Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi o non utilizzati dovrà essere eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali, in materiale metallico di colore giallo e con la scritta "Raccolta differenziata di indumenti".

I contenitori dovranno essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito.

La frequenza di svuotamento dovrà essere almeno quindicinale.

Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno l'immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il responsabile, saranno a carico della Concessionaria.

## **Art. 22 Servizio di raccolta differenziata multimateriale (sacco giallo)**

La raccolta di carta e cartone (giornali, riviste, porta uova, pacchetti di sigarette, piccoli imballi di carta, etc.), contenitori ed imballi in plastica (bottiglie di plastica per liquidi compattate, vaschette di plastica per yogurt, gelato, formaggi, vassoi di plastica per dolci, piccoli vasi e barattoli in plastica, borse e sacchetti, etc, meglio specificati nell'apposito allegato all'Accordo Nazionale ANCI/Conai-Corepla) e tetrapak (contenitori per latte, succhi di frutta e poliaccoppiati in genere) deve essere effettuata in unico contenitore, denominato "sacco giallo" destinato alla selezione e successivo recupero; con frequenza monosettimanale su tutto il territorio comunale.

Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene di colore giallo semitrasparenti da 110/120 lt, chiusi, forniti e distribuiti dalla ditta concessionaria.

Il sacco non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e non dovrà superare i 15 Kg di peso complessivo.

In caso di unità abitative superiori alle quattro unità o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i materiali potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti in HDPE di colore giallo con la scritta "sacco secco" dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt., realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260 e quando posti all'esterno della proprietà per le operazioni di raccolta, dovranno avere la segnaletica rifrangente.

Il sacco, ben chiuso, o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo autocompattante che ultimata la raccolta provvederà al trasporto al centro di selezione. Durante la raccolta potrà anche essere affiancato da mezzi satelliti non compattanti.

E' ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali. E' ammesso altresì l'uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione al Comune.

Gli operatori in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non dovranno provvedere alla raccolta del contenitore e contestualmente dovranno apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità; in caso detta anomalia fosse registrata più volte, la concessionaria dovrà segnalare, al Comune interessato, le coordinate ecografiche dell'utenza conferente.

La carta e la plastica raccolte verranno conferite ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

### **Art. 23 Servizio di raccolta differenziata degli scarti vegetali**

Gli scarti vegetali (erba, ramaglie, foglie, etc) provenienti dalla manutenzione delle aree a verde sono destinati a recupero mediante compostaggio e vengono raccolti con frequenza settimanale, porta a porta in appositi contenitori di colore marrone distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione comunale alla cittadinanza che ne faccia richiesta.

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente nei contenitori o cassonetti in polietilene ad alta densità di colore marrone del volume variabile tra i 120 e 1.100 lt.

Il bidone o cassonetto non dovrà contenere materiale diverso dagli scarti vegetali (è vietato l'impiego di materiale plastico o ferroso per sigillare o contenere i rifiuti in questione) e dovrà essere posizionato a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15. La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che ultimata la raccolta provvederà al trasporto all'impianto di compostaggio individuato dalla Concessionaria.

In alternativa alla raccolta porta a porta gli scarti vegetali possono essere conferiti direttamente dall'utenza privata presso l'Ecocentro di Via Zat oppure presso l'impianto di compostaggio di Via Vittorio Veneto.

Il Comune, tramite la pratica del compostaggio domestico prevede anche particolari incentivi, per chi composta gli scarti vegetali e da cucina. È consentita l'utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

#### **Art. 24 Servizio di raccolta differenziata del vetro e metalli**

La raccolta del vetro (bottiglie e contenitori in vetro) congiuntamente con piccoli oggetti di metallo (tappi in metallo, lattine, barattoli e simili) destinato a recupero, verrà effettuata con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale interessato.

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in bidoncini da 30 lt. chiudibili, o con cassonetti in HDPE di colore blu di capacità variabile da 120 a 240 lt.

Il bidoncino o il cassonetto non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto.

Il cassonetto, ben chiuso, dovrà essere posizionato a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo non compattante, che ultimata la raccolta provvederà al trasporto al centro di selezione individuato dalla Concessionaria.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### **Art. 25 Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da ristorazione**

La raccolta degli oli vegetali e grassi animali provenienti dallo scarto di operazioni relative alla ristorazione collettiva destinati a recupero, verrà effettuata con frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale.

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in bidoncini in HDPE da 50 lt, forniti e distribuiti dalla ditta concessionaria.

Il bidoncino non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto.

Il contenitore, ben chiuso, dovrà essere posizionato dall'utenza in luogo fissi, facilmente accessibili, il più possibile coincidenti con l'accesso a servizio degli stabili interessati.

La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla sostituzione del bidoncino con un nuovo contenitore o allo svuotamento dello stesso mediante pompa aspirante.

Al termine della raccolta lo stesso mezzo utilizzato provvederà al trasporto al centro di stoccaggio individuato dalla Concessionaria.

Il prelievo, il trasporto, nonché il conferimento a centro autorizzato dovrà essere certificato mediante compilazione di apposito formulario di identificazione del rifiuto, previsto dall'art.15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22, a cura ed onere dell'utente/produttore.

## CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

### **Articolo 26 - Oggetto della raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è effettuata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

### **Articolo 27 – Rifiuti oggetto della raccolta differenziata**

Nel territorio comunale di Corbetta, a far tempo dall'attivazione dei servizi mediante emanazione di apposite ordinanze del Sindaco o deliberazioni G.C.

con la specifica delle relative modalità di conferimento, si deve procedere a conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

1. frazione "umida" scarti da cucina
2. carta e cartoni
3. vetro, lattine e piccoli oggetti metallici
4. contenitori in plastica per liquidi
5. rottami metallici
6. beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili
7. legname e manufatti in legno
8. stracci e vestiti dismessi genere
9. componenti elettronici
10. polistirolo espanso
11. ingombranti non differenziabili
12. materiali inerti
13. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
14. altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva
15. rifiuti da spazzamento stradale
16. olii minerali e filtri oleosi
17. toner
18. vernici colle e solventi
19. neon
20. pile
21. farmaci
22. aerosol
23. TeF
24. batterie esauste
25. cassette polipropilene
26. pneumatici

## **Articolo 28 - Particolari categorie di rifiuti**

### ***1) Beni durevoli***

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- \* ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- \* ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2, oppure
- \* all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani: in quest'ultimo caso il conferimento potrà anche essere effettuato direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro

I rifiuti dei beni in oggetto, ai sensi del D. Lgs 25 luglio 2005, n. 151, rientrano nella categoria dei "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e secondo tale decreto, se provenienti dai nuclei domestici del territorio comunale, oggetto di raccolta differenziata comunale tramite l'Ecocentro.

I rifiuti dei frigoriferi, surgelatori e congelatori dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti.

## **2) - Imballaggi**

Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97 :

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Anci che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo

differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- È definito "imballaggio per la vendita" o "primario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- È definito "imballaggio multiplo" o "secondario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- È definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

È definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

### ***3) - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti***

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta, appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la

consegna successiva ai centri di cui al comma precedente qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

#### **4) - Rifiuti inerti**

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiale da costruzione
- i materiali ceramici cotti
- i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili
- le rocce e i materiali litoidi

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private - e purché in quantità limitate - è consentito il conferimento all'Ecocentro..

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti o specifico impianto di trattamento.

Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento all'Ecocentro, anche per quantità minime.

#### **5) - Rifiuti cimiteriali**

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Tali rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

### **Articolo 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

È istituita la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le attuali disposizioni di legge Statali e Regionali.

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- 1) le pile e batterie scariche
- 2) gli accumulatori al piombo esausti.
- 3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 5) le lampade a scarica e tubi catodici
- 6) le siringhe abbandonate
- 7) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- 8) gli oli minerali usati

### ***1) Pile e Batterie scariche***

La raccolta separata di pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, contrassegnati di colore rosso, presso le scuole, i supermercati ed i relativi punti di vendita che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso l'Ecocentro.

Ne verrà curato il successivo avvio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

### ***2) Accumulatori al piombo esausti***

Gli accumulatori al piombo esausti e i rifiuti piombosi di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato presso l'Ecocentro e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

### ***3) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"***

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso l'Ecocentro.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

### ***4) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati***

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, contrassegnati da color rosso o bianco, all'interno delle farmacie esistenti sul territorio comunale e presso l'Ecocentro comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

### ***5) Lampade a scarica e tubi catodici***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso l'Ecocentro.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

#### ***6) Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico***

Questa raccolta, viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

#### ***7) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso l'Ecocentro.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

#### ***8) Oli minerali usati***

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, posizionato presso l'Ecocentro, per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

### **Articolo 30 – Educazione e informazione alla cittadinanza**

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

### **Articolo 31 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata**

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

## **CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Articolo 32 - Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua

### **Articolo 33 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio**

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- d) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
- e) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il servizio interessa le seguenti superfici:

- a) strade e piazze classificate comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) aree comunali a verde;
- e) rive dei corsi d'acqua superficiali.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento viene definito dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 34 - Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata**

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

I rifiuti raccolti possono essere conferiti in un contenitore posizionato presso l'Ecocentro e successivamente avviati a smaltimento presso impianto autorizzato.

### **Articolo 35 - Cestini getta carte e porta rifiuti**

Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della

destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati.

### **Articolo 36 - Pulizia dei mercati**

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti in modo differenziato presso l'Ecocentro secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
- b) rifiuti organici e frazione residua da smaltire, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale
- c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

### **Articolo 37 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili**

Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee che non comportano l'esercizio di attività commerciali o professionali il Comune con l'autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti disponendo l'installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati e non.

Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni è a cura del Gestore del servizio.

In tutti i casi in cui sia prevista la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande i contenitori dei rifiuti costituiti da scarti alimentari devono essere chiusi e sistemati a distanza dai luoghi di consumazione.

### **Articolo 38 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte**

I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.

A tale scopo i soggetti indicati al comma precedente devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.

### **Articolo 39 - Carico e scarico di merci**

Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.pubblica o di uso pubblico

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma.

In caso di inadempienza da parte di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

#### **Articolo 40 - Spurgo dei pozzetti stradali**

Il Comune o il Gestore del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

È fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 41 - Volantinaggio**

È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

#### **Articolo 42 - Animali domestici**

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, i quali devono essere gettati nei cestini stradali.

Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione o per la salute pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di Polizia Locale del Comune.

#### **Articolo 43 - Opere edili**

Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del Gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti

che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.

#### **Articolo 44 - Altri servizi di pulizia**

*Estirpazione delle erbe:* periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

*Sgombero della neve:* al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse

b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dal passo carraio e pedonale e dai marciapiedi prospicienti la propria abitazione.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni provvede anche

- alla pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili
- all'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

## CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

### **Articolo 45 - Rifiuti ammessi**

Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello), denominata "Ecocentro", possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata
- b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde
- c) rifiuti ingombranti
- d) beni durevoli
- e) rifiuti da imballaggio
- f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione
- g) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

Per la disciplina dell'Ecocentro si rimanda all'apposito "Regolamento Ecocentro, per il conferimento, il deposito temporaneo e il successivo invio a destino dei rifiuti differenziati, ingombranti e pericolosi".

## CAPITOLO 5 - I SERVIZI INTEGRATIVI

### **Articolo 46 - Istituzione di servizi integrativi**

Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 comma 5° del decreto 22/97 ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali e pericolosi.

### **Articolo 47 - Rifiuti speciali e pericolosi**

#### ***1 - Disposizioni di carattere generale***

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426 e successive modifiche e integrazioni;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo

sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97.

## **2 - Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti**

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti.
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

(\*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97  
(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)

..... omissis .....

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno ...omissis ...

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno ...omissis ...

..... omissis .....

## CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI

### **Articolo 48 - Vigilanza dei servizi**

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal 1° comma dell'art. 2 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale (Settore Manutenzione del Patrimonio), ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 22/97.

Le attività di vigilanza, controllo e ispettive, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale.

All'Amministrazione Provinciale spetta il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

### **Articolo 49 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

### **Articolo 50 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione dell'Ecocentro, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- 1 - deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari
- 2 - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

## **TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

### **CAPITOLO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI**

#### **Articolo 51 - Abbandono di rifiuti**

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, ove possibile, accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, l'ARPA competente, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune eseguirà con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti e l'applicazione delle sanzioni previste.

#### **Articolo 52 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati**

La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono disciplinati secondo criteri indicati dall'art.17, comma 1, del D.Lgs 22/97 e relativo provvedimento attuativo emanato con il D.M. 471 del 25 ottobre 1999.

Sono attribuite all'ufficio Tecnico Comunale (Settore Manutenzione del Patrimonio) le seguenti funzioni:

a) ricevere le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di

- pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
- b) ricevere la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs 22/97, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruire tutti gli atti rivolti all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perché adottati le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;
  - c) ricevere il progetto di bonifica delle aree inquinate e predisporre gli atti per la sua approvazione ed esecuzione;
  - d) curare l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9 del citato art. 17;
  - e) predisporre gli atti per l'approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d'uso, ai sensi del comma 13 del citato art. 17.

Il responsabile dell'ufficio e il responsabile del procedimento, se individuato, può convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l'esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari. Alla conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.

L'ufficio comunale competente, avvalendosi del competente Servizio dell'ARPA e sulla base delle indagini promosse dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente, aggiorna l'elenco delle aree e degli impianti inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.

L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:

- 1) ubicazione
- 2) estensione dell'area
- 3) proprietario e conduttore attuale
- 4) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta
- 5) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti

## TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI

### CAPITOLO 1 - LE SANZIONI

#### Articolo 53 - Sanzioni e relativo procedimento

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V, capo 1 del D.lgs 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste specificatamente dal D. Lgs. 22/1997.

VIOLAZIONI	SANZIONI	Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - "Decreto Ronchi")
1 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi e non ingombranti	da €. 25,00 a €. 154,00 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1
- rifiuti pericolosi o ingombranti	da €. 103,00 a €. 619,00 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1
2 Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	da €. 103,00 a €. 619,00 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.2 + 3 e 50 c.1
3 Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da €. 103,00 a €. 619,00	Art. 43 c.2 e 50 c.1
4 Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti	da €. 103,00 a €. 619,00	Art. 44 c.1 + 3 e 50 c.1

## CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Articolo 54 - Riferimento ad altri regolamenti**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico dei Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/04/1994 ed ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

### **Articolo 55 - Danno ambientale**

Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

### **Articolo 56 - Riferimento alla legge**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

### **Articolo 57 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste dallo statuto del Comune.

# Allegato 1

## RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all'art. 7 del presente Regolamento sono:

- che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
  - Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
  - Rifiuti di carta, cartone e similari;
  - Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
  - Imballaggi primari;
  - Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
  - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
  - Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
  - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - Paglia e prodotti di paglia;
  - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - Feltri e tessuti non tessuti;
  - Pelli e simil-pelle;
  - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
  - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
  - Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - Nastri abrasivi;
  - Cavi e materiale elettrico in genere;
  - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
  - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- Accessori per l'informatica.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.lgs 22/97, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.